

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni,  
marina mercantile)

---

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1958

(5<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CORBELLINI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa » (229) (Discussione e approvazione):

|   |                     |
|---|---------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 54, 56, 57, 58 |
| BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . . | 56, 57, 58          |
| DE LUCA . . . . .   | 58                  |
| FLORENA, <i>relatore</i> . . . . .                                    | 54, 57, 58          |
| JERVOLINO . . . . .   | 58                  |

« Proroga e modificazione delle leggi concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di Comune aventi particolare importanza » (248) (*D'iniziativa del senatore Granzotto Basso*) (Discussione e approvazione):

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PRESIDENTE . . . . . | 62, 63 |
| BUIZZA . . . . .     | 63     |

|   |             |
|---|-------------|
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . | Pag. 62, 63 |
| GOMBI . . . . .   | 63          |
| RESTAGNO, <i>relatore</i> . . . . .   | 62          |

« Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato » (265) (*D'iniziativa del senatore Zoli*) (Discussione e rinvio):

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| PRESIDENTE . . . . .                 | 64, 65 |
| BUIZZA . . . . .                     | 65     |
| JERVOLINO, <i>relatore</i> . . . . . | 64     |

« Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (329) (*D'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

|   |        |
|---|--------|
| PRESIDENTE . . . . .  | 58, 61 |
| BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . . | 61     |
| GENCO . . . . .   | 61     |
| JERVOLINO, <i>relatore</i> . . . . .                                  | 59, 61 |
| OTTOLENGHI . . . . .  | 61     |

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Buizza, Cervellati, Corbellini, De Luca Luca, De Un-  
terrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco,  
Gombi, Jervolino, Ottolenghi e Restagno.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per  
i trasporti Bertinelli e per le poste e le tele-  
comunicazioni Delle Fave.

AMIGONI, Segretario, legge il pro-  
cesso verbale della seduta precedente, che è  
approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa » (229)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno  
reca la discussione del disegno di legge:  
« Trasferimento nei ruoli del personale delle  
Ferrovie dello Stato del personale delle fer-  
rovie Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggio-  
no; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggi-  
bonsi-Colle Val d'Elsa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLORENA, relatore. Il provvedimento  
corrisponde ad esigenze di fondamentale  
giustizia, in quanto si tratta di personale  
che da lungo tempo presta servizio alle di-  
pendenze dell'Amministrazione ferroviaria  
statale, su linee statali, svolgendo le stesse  
mansioni e lo stesso lavoro degli agenti delle  
Ferrovie dello Stato.

Nessun aggravio ne deriverà, praticamen-  
te, al bilancio delle Ferrovie dello Stato, per-  
chè i compensi di questo personale fanno già  
carico allo stesso bilancio; infatti la Commis-  
sione finanze e tesoro, nel suo parere in data  
26 novembre 1958, non ha trovato alcunchè  
da osservare dal lato finanziario.

Comunque, si tratta di un numero molto  
modesto di agenti, quasi tutti della carriera  
esecutiva.

Ecco la situazione al 1° gennaio 1958:

|   | Personale<br>ufficio | Personale<br>esecutivo |
|---|----------------------|------------------------|
| Siena-Buonconvento-Mon-<br>teantico . . . . . | 6                    | 41                     |
| Monza-Molteno-Oggiono . . . . .               | 9                    | 83                     |
| Santhià-Biella . . . . .                      | 6                    | 79                     |
| Poggibonsi - Colle Val<br>d'Elsa . . . . .    | —                    | 4                      |
|   | <hr/>                | <hr/>                  |
|   | 21                   | 207                    |
| Totale . . . . .                              | <hr/>                |                        |
|   | 228                  |                        |

Si renderebbe peraltro necessario appor-  
tare al disegno di legge molti sostanziali  
emendamenti, che rispondono a criteri di  
maggiore aderenza alla situazione creatasi  
nei rapporti fra l'Amministrazione ed il  
personale dipendente.

Il secondo comma dell'articolo 1 del dise-  
gno di legge stabilisce la esclusione, dal be-  
neficio previsto dal provvedimento, degli  
agenti « resisi dimissionari, esonerati dal  
servizio, destituiti, revocati o comunque li-  
cenziati dalle Ferrovie dello Stato ».

Tale norma, nella sua formulazione, era  
in aderenza al vecchio stato giuridico del  
personale delle Ferrovie dello Stato, ma non  
ha più ragione di essere ora che, con l'arti-  
colo 161 del nuovo stato giuridico, approvato  
con la legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato  
consentito agli agenti dimissionari di pre-  
sentare domanda per essere riammessi in  
servizio.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo 1  
del disegno di legge in esame dovrebbe es-  
sere così modificato:

« Sono esclusi dal passaggio i dipendenti  
già destituiti, revocati o comunque licenziati  
dalle Ferrovie dello Stato per motivi disci-  
plinari, che alla data di entrata in vigore  
della presente legge si trovino in servizio  
presso le ferrovie di cui al precedente com-  
ma, nonchè gli agenti che, alla data stessa,  
abbiano estinto il rapporto di impiego con  
le predette società ex concessionarie ».

Tenuto conto poi del lungo tempo ormai  
trascorso dalle date di trasferimento delle

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

singole ferrovie allo Stato (la Santhià-Biella l'11 luglio 1951, la Monza-Molteno-Oggiono il 1° gennaio 1954, la Siena-Buonconvento-Monteantico il 17 marzo 1956 e la Poggibonsi-Colle Val d'Elsa il 1° maggio 1954) si rende opportuno modificare anche il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge come segue:

« Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti, anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie di cui all'articolo 1, che rivestono qualifiche diverse da quella di guardabarriciera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio ».

Reputo necessario inoltre far presente che nell'assegnare, all'atto dell'inquadramento nel personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, a ciascun agente proveniente dalle Società ex concessionarie, la qualifica e la relativa classe di stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, si deve tener conto, per ragioni di evidente equità, oltre che della posizione rivestita nelle Società ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, anche dell'anzianità maturata dall'agente stesso nella qualifica di provenienza presso le Società ex concessionarie medesime.

Le diverse decorrenze, di cui è detto innanzi, avrebbero senz'altro riflessi anche sul trattamento di pensione, rendendo quindi necessario disporre che dall'Istituto di previdenza sociale sia trasferita al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente presso lo speciale Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al momento dell'entrata in vigore della legge ed afferenti al servizio prestato presso le società.

L'articolo 2, al primo comma, verrebbe così modificato:

« Il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie del-

lo Stato assegnerà, a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle ex società concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianità maturata nella qualifica di provenienza nelle società ex concessionarie ».

Gli articoli 4 e 5 potrebbero venire unificati in un articolo così formulato:

« Il personale delle società ex concessionarie sarà iscritto al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S., è utile ai fini della cessazione dal servizio sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale Fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto trasferirà al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente ».

Per quanto riguarda infine la disciplina del trattamento di buonuscita, nell'intendimento di conservare a ciascun agente il trattamento già acquisito fino a quando non abbia per lo stesso titolo maturato un più favorevole trattamento a carico dell'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, si propone che sia aggiunto all'articolo 6 il seguente comma:

« Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle società ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi Fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 e dall'articolo 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introitati dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, la quale assicurerà, in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a cinque mensilità dell'ultimo stipendio ».

Tutte le modifiche apportate al disegno di legge sono state concordate col Governo, tenendo conto anche delle richieste delle organizzazioni sindacali.

Propongo che la votazione avvenga sul nuovo testo da me presentato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Se non vi sono osservazioni, do lettura degli articoli nel nuovo testo presentato dal relatore Florena e sul quale il Governo e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un completo accordo:

#### Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhià-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Montecatino e Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, già esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, è ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dal passaggio i dipendenti già destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonchè gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette società ex concessionarie.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie del-

lo Stato, assegnerà a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle società ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianità maturata nella qualifica di provenienza nelle società ex concessionarie.

Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge — purchè in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti — anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie di cui all'articolo 1 che rivestono qualifiche diverse da quella di guardabarriera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio.

Il passaggio di cui al comma precedente avrà luogo con la qualifica di assunzione che sarà attribuita a ciascun agente dal Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'articolo 2. La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti tra l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'articolo 1 saranno regolati, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

**BERTINELLI.** *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Tengo a sottolineare che anche in questo caso è stato concesso

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

un trattamento di maggior favore, in confronto a quello stabilito nel disegno di legge originario, perchè, mentre secondo detto testo erano ammessi a far parte del personale di ruolo coloro che avessero avuto due anni di servizio al momento in cui la società era stata trasferita allo Stato, noi stabiliamo ora che sono sufficienti due anni di servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

FLORENA, *relatore*. Per quanto riguarda il secondo comma, voi tutti conoscete la posizione attuale dell'assuntore relativamente all'Amministrazione delle ferrovie, e sapete anche che è in corso un provvedimento che deve regolare la posizione di questi assuntori. Automaticamente, quindi, coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie in questione entreranno in seguito nella categoria degli assuntori, cosa che non era prevista nel testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il personale delle società ex concessionarie sarà iscritto al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S., è utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale fondo del personale addetto ai servizi pubblici di

trasporto trasferirà al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non è computabile agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle società ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 e dall'articolo 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introitati dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato la quale assicurerà, in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a 5 mensilità dell'ultimo stipendio.

FLORENA, *relatore*. Le 5 mensilità corrispondono a quanto è previsto dal contratto nazionale, quindi questo trattamento è garantito in ogni caso, mentre se si può determinare un trattamento migliore, le Ferrovie dello Stato concedono senz'altro il trattamento migliore.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È garantito il trattamento di buonuscita fino a quando l'agente non abbia maturato un più favorevole trattamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

## Art. 6.

Il personale non di ruolo di cui al precedente articolo 3 sarà iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.

(È approvato).

## Art. 7.

Le Casse soccorso, esistenti presso le Società di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sarà iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Alla liquidazione dell'attività e passività delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° agosto 1941, numero 1063, provvederà un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

D E L U C A. Dal momento che si tratta di liquidazione di attività e passività delle Casse soccorso, mi sembrerebbe opportuno aggiungere, dopo le ultime parole dell'articolo «... di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» le parole «sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato».

F L O R E N A, *relatore*. Io non ho nulla in contrario, ma lo considero superfluo.

J E R V O L I N O. È già prescritto nella legge istituzionale che il Ministro non può prendere alcun provvedimento se non dopo aver sentito il Consiglio d'amministrazione.

B E R T I N E L L I, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come ha giustamente detto il senatore Jervolino, è già prescritto che il Consiglio d'amministrazione delle fer-

rovie dello Stato deve essere consultato; quindi è inutile aggiungerlo nell'articolo.

D E L U C A. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (329) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La lettera b) del punto 1° dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« Agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente — in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e per il periodo di anni cinque — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

L'articolo 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie ».

JERVOLINO, *relatore*. Onorevoli senatori, le Commissioni riunite finanze e tesoro e trasporti della Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 29 settembre 1955 approvarono, su mia relazione e sotto la mia presidenza, il testo del disegno di legge: « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato ». Nella successiva seduta del 6 ottobre 1955 le due Commissioni anzidette, sempre su mia relazione, approvarono il testo definitivo, che fu da me coordinato a seguito del mandato conferitomi, e che è quello della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

Fra le altre norme approvate vi sono quelle:

a) che riguardano gli ex senatori e deputati, nonchè coloro che fecero parte dell'Assemblea costituente, che non hanno diritto alla « carta di libera circolazione »;

b) che disciplinano le concessioni di viaggio a favore del personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento.

Nell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, al punto 1°, lettera b), è detto che « i biglietti gratuiti sono concessi agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costi-

tuente — in numero di sei all'anno e per il periodo di anni cinque — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

È logico e naturale che le Commissioni riunite, nell'approvare la proposta fatta, intesero riferirsi non ai biglietti semplici di sola andata e solo ritorno, ma ai biglietti di andata e ritorno e propriamente a quelli della serie B di cui è specifica menzione nell'articolo 18 della legge, più volte richiamata, 21 novembre 1955, n. 1108. Ciò è tanto vero che, nel verbale della seduta 29 settembre 1955, io, quale relatore, così dicevo: « Ringrazio il Ministro dei trasporti per avere accolto la nostra richiesta. La concessione, sia pure limitata nel tempo, eviterà che tanti nostri colleghi — i quali hanno conoscenza delle concessioni fatte loro dal Senato — restino completamente delusi. I sei biglietti gratuiti, sia pure per cinque anni, saranno anche un premio dato a quelli che hanno contribuito alla faticosa e delicata attività di legislatore per un periodo di tempo che non ha loro consentito di ottenere la carta di libera circolazione ».

Per maggiore chiarezza della dichiarazione da me fatta, quale relatore e Presidente delle due Commissioni riunite della Camera dei deputati, devo ricordare che i sei biglietti, di cui è parola nell'articolo 10 della legge in esame, sostituivano la carta di libera circolazione che questa Commissione aveva concessa anche ai parlamentari che non avevano tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare. Non è ammissibile che si volesse limitare il beneficio sostitutivo a sei biglietti di corsa semplice, e cioè a soli tre viaggi di andata e ritorno.

In ogni modo, ad evitare un'interpretazione restrittiva della norma di legge, opportunamente è stato proposto alla Camera dei deputati che la lettera b) del punto 1° dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« Agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente — in numero di sei all'anno con-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

formemente ai biglietti della serie *B* e per il periodo di cinque anni — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

Tale norma, più esplicita perchè fa riferimento ai biglietti di serie *B* e cioè, è opportuno ripeterlo, a quelli di andata e ritorno di cui è specifica menzione nell'articolo 18 della legge in oggetto, deve essere accettata anche dalla nostra Commissione.

L'altra norma, che è stata interpretata autenticamente dai Commissari della Camera dei deputati, riuniti in sede deliberante, riguarda, come ho già detto, l'articolo 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

La dizione precisa, e soprattutto chiara, dell'articolo in parola non avrebbe dovuto dare luogo a dubbi di sorta.

Il testo è il seguente:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie ed al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie ».

L'articolo 10, punto 2°, lettera *c*) così dispone:

« I biglietti gratuiti sono concessi: al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie ».

Lo stesso articolo, nell'ultimo comma del punto 3°, precisa:

« Alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) (cioè il personale delle Ferrovie dello Stato), *d*), *e*), *f*) del punto 2°, in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio, sono concessi *biglietti chilometrici* nei limiti di percorrenza, che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

È logico che il personale indicato nell'ar-

ticolo 21, avendo diritto alle concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, ha anche diritto di richiedere la sostituzione dei biglietti chilometrici a quelli gratuiti così come ne ha diritto il personale dell'Amministrazione ferroviaria.

Ma anche questa norma è stata interpretata restrittivamente fino al punto che dall'anno 1955 ad oggi è stata negata, al personale interessato, la concessione dei biglietti chilometrici.

Data tale limitazione, non corretta perchè contro la chiara dizione della legge, è stato proposto che l'articolo 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, sia sostituito dal seguente:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie ».

Praticamente, nel testo dell'articolo 21 della legge in esame, è stato aggiunto l'inciso: « ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo », cioè il diritto a chiedere la concessione dei biglietti chilometrici, e ciò per evitare la interpretazione restrittiva data fino ad oggi alla norma contenuta nell'articolo anzidetto.

Onorevoli senatori, la esposizione dettagliata, che spero sia soprattutto chiara per evitare che qualche dubbio permanga sulla volontà dei legislatori in merito agli articoli sui quali ho avuto l'onore di riferire, fa rilevare che per il provvedimento in oggetto non vi è bisogno di parere alcuno della Commissione finanze e tesoro.

La nostra Commissione, nell'approvare il disegno di legge che è stato già approvato



7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

dalla competente Commissione legislativa della Camera dei deputati, non introduce nel testo di legge nuove o maggiori spese nè diminuzione di entrate.

Perciò ritengo che, nel caso in esame, non ricorra la disposizione dell'articolo 31 del Regolamento del Senato.

La finalità della proposta, fatta dai colleghi della Camera dei deputati, è una sola: precisare, con una più chiara dizione, quale fu la volontà dei legislatori nell'approvare il testo della legge 21 novembre 1955, numero 1108.

Noi, assecondando tale iniziativa, che ha già avuto unanimi consensi nell'altro ramo del Parlamento, anzitutto compiamo un atto di corretta interpretazione della legge, da me richiamata ripetute volte, e in secondo luogo diamo un attestato di benevolenza al personale che, nella quasi totalità, condivide il lavoro di noi parlamentari ed al quale credo doveroso manifestare la nostra stima e la nostra viva e sincera riconoscenza.

GENCO. Sono favorevole al disegno di legge, ma devo far presente questo: eletto nella prima legislatura, durante la seconda legislatura, quale ex parlamentare, ebbi solo sei biglietti gratuiti, tre per l'andata e tre per il ritorno. Ora ho la carta di libera circolazione, quindi la cosa non mi riguarda direttamente, ma tengo a sottolineare il fatto che tutti i colleghi, eletti soltanto nella prima legislatura, durante la seconda legislatura sono stati trattati nello stesso modo.

Spero che il Governo accolga l'invito che io faccio, e sul quale mi auguro di trovare la Commissione consenziente, affinché a coloro che durante i cinque anni trascorsi non ebbero i sei biglietti di andata e ritorno, ma ne ebbero tre, *una tantum* siano concessi gli arretrati. Non ne faccio una questione personale, ma segnalo la cosa all'attenzione del Governo perchè è stato molto umiliante, per delle persone che hanno servito la Nazione e che hanno partecipato attivamente ai lavori del Parlamento, ricevere tale trattamento. È un atto di giustizia e di amicizia verso tanti colleghi.

Se finora la legge è stata interpretata in senso restrittivo, interpretiamola rettamente per l'avvenire!

Chiedo che la mia proposta sia messa ai voti.

OTTOLENGHI. Si tratta di una interpretazione, non di una nuova disposizione.

JERVOLINO. Si potrebbe formulare un ordine del giorno del seguente tenore: « La 7<sup>a</sup> Commissione, tenuto presente che nella specie ricorre il caso preciso dell'interpretazione autentica della lettera b) del punto 1° dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, fa premura al Ministro dei trasporti di dare effetto alla medesima fino dal 1955 ».

BERTINELLI. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sul disegno di legge in discussione il Governo esprime parere favorevole. Circa la raccomandazione, devo dichiarare che non avendo avuto esplicite istruzioni dal Ministro, non posso prendere un impegno formale. Comunque, posso dire, in via confidenziale, che se questi colleghi si fossero rivolti o si rivolgessero attualmente al Gabinetto del Ministro oppure ai Sottosegretari, i quali hanno a disposizione un certo numero di biglietti, sia pure limitato, avrebbero ottenuto quanto desideravano.

Tuttavia segnalerò in modo particolare questa vostra raccomandazione.

OTTOLENGHI. Mi associo alla raccomandazione fatta dal senatore Jervolino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Proroga e modificazione delle leggi concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di Comune aventi particolare importanza » (248)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Proroga e modificazione delle leggi concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di Comune aventi particolare importanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTAGNO, *relatore*. Non mi dilungherò molto ad illustrare il disegno di legge in esame.

La prima legge su questo argomento fu emanata l'11 dicembre 1952; venne poi ampliata il 22 novembre 1954, ed infine venne prorogata il 28 giugno 1956, per cui la sua efficacia è stata protratta a tutto l'esercizio 1959-60.

Col disegno di legge Granzotto Basso si intende anzitutto prorogare la validità delle disposizioni vigenti a tutto l'esercizio 1962-1963, ed infine consentire, mediante il disposto dell'articolo 2, la possibilità di collegare telefonicamente anche i rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Commissariato per il turismo e con il Club alpino italiano.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che, nel momento in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta elaborando, come da dichiarazione del Ministro, un complesso programma di ammodernamento della rete telefonica, potrebbe apparire opportuno attendere l'approvazione di tale programma non pregiudicandolo con

iniziative particolari. Ma non potendosi conoscere se ed entro qual termine il programma sarà apprestato, mentre permangono i bisogni cui intese provvedere la legge 11 dicembre 1952, già una volta prorogata, la Commissione ritiene di non opporsi al disegno di legge che proroga ancora le provvidenze a favore dei collegamenti telefonici di piccoli Comuni e frazioni. Come pure ritiene meritevole di approvazione la proposta di collegamento coi rifugi di alta montagna.

Sarà opportuno modificare il titolo del disegno di legge che riguarda solo i collegamenti prorogati e, se possibile, anche la relazione, che viceversa parla solo dei collegamenti coi rifugi di alta montagna ».

Per tutte le ragioni che ho precedentemente esposte propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anche il Governo raccomanda ai membri di questa Commissione di approvare il disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda la forma, il Governo si permette di raccomandare l'approvazione dell'articolo 1 così come è stato formulato. Propone, tuttavia, di aggiungere un altro articolo, 1-*bis*, così formulato:

#### Art. 1-*bis*.

Nel primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle Ferrovie ».

Proporrei inoltre un altro emendamento formale all'articolo 2, consistente nel sostituire le parole « il radiotelefono » con le altre: « il collegamento telefonico ».

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

Tale emendamento è necessario per ragioni tecniche: nel collegamento telefonico, infatti, è compreso anche il radiotelefono.

Infine richiederei di modificare all'articolo 3, le parole: « della legge 10 aprile 1944, n. 189 » con le altre: « della legge 10 aprile 1954, n. 189 », per ovviare ad un materiale errore di stampa.

BUIZZA. Abbiamo molti centri abitati che non sono ancora collegati col telefono. Non vorrei che a causa del turismo si lasciassero in secondo piano le altre frazioni di scarsa importanza turistica, e non ancora collegate.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Terremo presente questa sua raccomandazione.

GOMBI. Mi associo alla raccomandazione del senatore Buizza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, e dalla legge 28 giugno 1956, n. 716, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere nella spesa per gli impianti di collegamento telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate a tutto l'esercizio 1962-63.

(È approvato).

È stato presentato dal Governo il seguente articolo aggiuntivo:

#### Art. 1-bis.

Nel primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dalla Amministrazione delle Ferrovie ».

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, è aggiunta la seguente lettera:

« f) nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Commissariato per il turismo e con il Club alpino italiano, ove ragioni tecniche ed economiche lo consigliano, potrà essere impiantato il radiotelefono ».

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento, tendente a sostituire la parola « radiotelefono » con le altre: « collegamento telefonico ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per una quota che verrà stabilita di anno in anno, ma co-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

munque non inferiore a lire 300 milioni, attingendo al fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1944, n. 189, con le modalità previste dall'articolo stesso.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire la data « 10 aprile 1944, » con l'altra: « 10 aprile 1954 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato » (265)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato ».

Desidero comunicarvi che sia il Ministro che il Sottosegretario per i lavori pubblici, per ragioni inerenti ai loro incarichi di Governo, non sono in grado di intervenire alla odierna seduta. Tuttavia il Ministro ha fatto presente di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

JERVOLINO, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge 3 agosto 1949, n. 589, ha per finalità la concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicati nei vari articoli del provvedimento legislativo medesimo.

Tale concessione è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per anni trentacinque nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

In detta legge vi è una particolare norma, che riguarda gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare. Questi possono chiedere — in sostituzione delle norme contenute nella legge richiamata — l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni che attribuiscono un trattamento di maggiore favore, anche se ne è cessata l'applicazione, per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

A questo fine — negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949 e 1950 — sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

L'articolo 6 della legge richiamata stabilisce:

« A favore di Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei Consorzi antitubercolari — che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori — il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa, fino a raggiungere il limite di altri cento milioni ».

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 5<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

Il senatore Zoli — richiamandosi alla legge 3 agosto 1949, n. 589 — propone che si aggiunga alla norma riportata, magari con articolo separato, la seguente disposizione: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante, per anni trentacinque, del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione ed il restauro degli Archivi di Stato ».

La proposta del senatore Zoli parte dal presupposto che la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 — che dispone la istituzione di una Sezione di Archivio di Stato in tutti i capoluoghi di Provincia e pone a carico delle Amministrazioni provinciali la spesa per la fornitura dei locali da destinare ai predetti Istituti — non ha potuto essere applicata nella sua interezza principalmente perchè le Amministrazioni interessate trovano, quasi sempre, gravi difficoltà per il reperimento dei fondi necessari.

Difatti l'articolo 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 — mentre mette a carico dello Stato le spese relative ai locali, illuminazione, riscaldamento, fornitura dei mobili — stabilisce che le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali sono a carico delle Province.

La mancanza dei mezzi economici necessari crea condizioni di grave disagio anche alle sedi degli Archivi di Stato esistenti nelle principali città d'Italia.

Al riguardo io penso che — anzichè aggiungere la norma, proposta dal senatore Zoli, alla legge 3 agosto 1949, n. 589 — sia preferibile inserirla nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che disciplina, con criteri organici, l'ordinamento degli Archivi di Stato. Ragioni di armonia legislativa (ed anche di pratico rinvenimento della norma relativa alla spesa) consigliano di riportare la norma in esame nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

Se la Commissione accoglie la mia proposta, il testo da approvare potrebbe essere del seguente tenore:

« All'articolo 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, si aggiunge il comma seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione ed il restauro degli Archivi di Stato ».

« La concessione del contributo anzidetto è fatto con tutte le formalità ed i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Ove mai la Commissione preferisca seguire la indicazione data dal proponente senatore Zoli, non ho nulla da obiettare al riguardo.

Comunque — nell'una ipotesi o nell'altra — la proposta merita di essere accolta per la notevole importanza, che hanno gli Archivi di Stato e, pertanto, chiedo che essa sia approvata, anche perchè la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

BUIZZA. Pregherei la Commissione di voler rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta, per poter nel frattempo prendere in esame i dati contenuti nella relazione del senatore Jervolino.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari